



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Servizio Coordinamento Attività di Ingegneria

19.10.06 017626

Frascati,
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (RM) Italia

Ai Direttori
delle Strutture dell'INFN

Loro Sedi

pc

Commissione Nazionale Permanente
Igiene-Sicurezza-Ambiente INFN

OGGETTO: *Decreto Legislativo n. 257 del 25 luglio 2006. Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro (G.U.R.I. 11.09.06).*

Si trasmette, in allegato, il Decreto in oggetto che modifica il D.Lgs. 626/94 con l'inserimento del Titolo VI-bis denominato "*Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto*" - articoli da 59-bis a 59-septiesdecies- ed innova il sistema sanzionatorio (art. 89).

Rientrano nel campo di applicazione le attività comportanti per i lavoratori rischi di esposizione all'amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, e relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio di cui all'art. 4 del Decreto 626, dovuto all'esposizione all'amianto e ai materiali che lo contengono, per stabilire natura e grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da adottare. Inoltre, ha il compito di informare e formare i lavoratori nonché di notificare all'organo di vigilanza territoriale attività che possono comportare un rischio di esposizione, oltre a predisporre i controlli, le misure igieniche obbligatorie e le specifiche misure di sorveglianza sanitaria.

Dalla data di entrata in vigore del Decreto (26/09/06), vengono abrogate le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e viene stabilito che il valore limite di esposizione professionale per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. Per garantire il rispetto del valore limite, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare periodicamente la misurazione delle concentrazioni di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro.

La norma, inoltre, si ricollega esplicitamente al DM 14/5/1996 che definisce i requisiti dei laboratori in grado di effettuare questo tipo di misure e stabilisce l'obbligo che qualsiasi attività di demolizione e di rimozione venga effettuata da imprese iscritte all'albo di ditte specializzate in bonifiche da materiale contenente amianto.

Con i migliori saluti,

IL DIRIGENTE

(ing. Enrico Bonanno)

SC

All.: csd.

